

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE DELL'UMBRIA



PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 13 settembre 2006

Prezzo € 3,40
(IVA compresa)

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2006, n. 1423.

Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari» - Approvazione Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2006, n. 1492.

Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura» - Approvazione Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2006,
n. 1423.

**Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari» - Approvazione.**

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DIRETTIVA TECNICA REGIONALE

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

del 7 dicembre 2005, ovvero fornito su supporto informatico dall'ARUSIA stessa. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità incaricata ai controlli per i tre anni successivi all'ultima utilizzazione. I dati contenuti nei registri dovranno trovare riscontro nella documentazione fiscale dell'azienda (fatture, contabilità aziendale);

— redazione del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) conformemente allo schema di cui all'*allegato 3* al Programma di azione approvato con D.G.R. n. 2052 del 7 dicembre 2005, qualora iscritte alla CCIAA;

— rispetto delle dosi massime di concimazione azotata previste dall'art. 5 del Programma di azione approvato con D.G.R. n. 2052 del 7 dicembre 2005, fatti salvi i quantitativi massimi di acque di vegetazione e sanse umide da applicare ai terreni riportati al precedente art. 5.

CAPO 2: STOCCAGGIO E TRASPORTO

Art. 8.

Stoccaggio.

1. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide, disciplinate dalla presente direttiva, è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti.

2. Fatte salve le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli, lo stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere effettuato in silos, cisterne, o vasche interrato o sopraelevate, contenitori in terra, all'interno del frantoio o in altra località.

3. Ai fini della tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e dell'ambiente, i contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

4. Qualora le acque di vegetazione e le sanse umide siano utilizzate in agricoltura, la capacità dei contenitori di stoccaggio è data dalla sommatoria dei seguenti elementi:

a) volume delle acque di vegetazione e delle sanse umide, comprensivo delle acque di lavaggio delle olive qualora queste ultime non vengano smaltite in fognatura, prodotte in 30 giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle 8 ore;

b) apporti delle precipitazioni che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;

c) franco di sicurezza di almeno 10 cm.

5. Qualora le acque di vegetazione e le sanse umide vengano smaltite principalmente attraverso altri sistemi (come, ad esempio, in fognatura ovvero presso impianti di depurazione o sansifici), la capacità minima dei contenitori di stoccaggio è pari al volume richiesto dai gestori del Servizio idrico integrato in fase di rilascio di autorizzazione allo scarico in fognatura e, comunque, non può essere inferiore a 20 m³.

6. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimi-

ta presenti un coefficiente di permeabilità $K > 1 \cdot 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.

7. I contenitori di stoccaggio delle sanse umide dovranno essere dotati di idonea copertura, anche con teli impermeabilizzati.

8. Nelle fasi di trasferimento e stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide, vanno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti, la produzione di aerosol, nonché perdite accidentali.

9. L'adeguamento dei contenitori di stoccaggio che risultano essere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 6 luglio 2005 deve avvenire secondo le seguenti modalità:

— entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto i contenitori devono essere adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando nel contempo una capacità di stoccaggio almeno pari al 50 per cento di quella indicata al comma 4;

— entro 4 anni dalla data di entrata in vigore del decreto i contenitori di stoccaggio di cui sopra dovranno essere totalmente adeguati ai volumi di cui al comma 4.

10. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i termini di adeguamento di cui al precedente comma 9 sono fissati rispettivamente entro 3 e 5 anni dalla data di entrata in vigore decreto 6 luglio 2005.

Art. 9.

Trasporto.

1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide, il loro trasporto, dal luogo di produzione allo stoccaggio e da quest'ultimo ai terreni di spandimento, è disciplinato nel modo seguente:

a. il trasporto deve essere effettuato tramite idonei mezzi onde evitare fuoriuscite e inconvenienti igienico-sanitari e deve essere corredato da un documento di accompagnamento, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del frantoio (o da un suo delegato) da cui origina il materiale trasportato, contenente:

— estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse umide trasportate e del legale rappresentate dello stesso;

— quantità di materiale trasportato;

— identificazione del mezzo di trasporto;

— estremi identificativi del destinatario, ubicazione del sito di stoccaggio qualora localizzato fuori dal luogo di produzione e ubicazione del sito di spandimento;

— estremi della comunicazione di cui al successivo art. 10, redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui origina il materiale trasportato;

b. all'interno dei terreni a disposizione a qualunque titolo della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, ancorché abbiano soluzioni di continuità, il trasporto deve essere effettuato rispettando il criterio dell'idoneità del mezzo di trasporto onde evitare fuoriuscite o inconvenienti igienico-sanitari senza l'obbligo del documento di accompagnamento di cui al punto a. Tuttavia, il trasporto di tali materiali deve essere accompagnato da copia della comunicazione di cui al successivo art. 10 dalla quale